



COMUNE di LIONI

Provincia di Avellino

ORIGINALE

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL:

N. 7 DEL 05-04-2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019: adozione di nuove misure di limitazione delle attività commerciali dal 5 al 13 Aprile.

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di aprile, Il Sindaco GIOINO YURI

OGGETTO: Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. adozione di nuove misure di limitazione delle attività commerciali dal 5 al 13 Aprile.

IL SINDACO

PREMESSO che

Il Comune di Lioni si differenzia dai restanti Comuni della Provincia per avere una rete di distribuzione commerciale caratterizzata da un numero elevatissimo di esercizi di vicinato e medie strutture di vendite che notoriamente, da sempre, attirano avventori provenienti da altre realtà territoriali molte delle quali ubicate fuori provincia e regione;

Tale condizione ha reso, sin dall'inizio dell'emergenza, particolarmente difficile il controllo per il contenimento della diffusione delle epidemia da covid 19 per il fatto che, pur in presenza di disposizioni Nazionali e Regionali relative al divieto di spostamento di persone in comuni diversi da quelli di residenza, si è registrato, da subito, una noncuranza di tale limitazione con presenza massiccia, presso gli esercizi di vendita ubicati nel comune, di tantissime persone provenienti da territori non contigui e posti a notevole distanza da Lioni, molti dei quali con conclamati casi di positività a covid 19, che pur potendo usufruire all'interno dei loro territori di negozi per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità hanno preferito , " per comodità o per abitudine" rivolgersi agli esercizi commerciali lionesi;

La situazione rappresentata ha creato molta preoccupazione tra la popolazione residente ed in particolare da parte dei titolari degli esercizi di vendita nonché dei propri dipendenti, esposti più di tutti al rischio contagio. L'afflusso indiscriminato ed ingiustificato soprattutto da parte di persone non residenti è certamente uno dei primi problemi da risolvere per continuare a garantire il contenimento della diffusione del virus e mantenere indenne dal contagio il territorio comunale;

Per tale motivo è stato necessario adottare con l'Ordinanza n. 5 del 19.03.2020 ulteriori provvedimenti di limitazione delle attività di vendita con chiusura festiva e anticipazione della stessa, alle ore 18,30, nei giorni feriali, provvedimento ampiamente condiviso con gli operatori commerciali, che non ha creato problemi di assembramenti da parte della clientela proprio in considerazione della vasta gamma della rete di distribuzione commerciale risultando assolutamente valido;

Grazie alla misura adotta dal Comune, a sostegno di quelle di natura Statali e Regionali, sul territorio di questo Ente si è riusciti fino alla data odierna a tenere lontano il contagio con nessun caso di positività da covid 19 ;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, all'art. 1, co. 1, lett. g), con riferimento alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dispone la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale” con decorrenza dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTI il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili, nonché il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

CONSIDERATO che il D.L. 19/2020 pone in via generale dei limiti alla competenza dei Sindaci che non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. del precitato D.L... A tal proposito ritenuto che il provvedimento di restrizione degli orari dei pubblici esercizi, contenuto in un periodo limitato fino al 13 Aprile, come motivato in premessa, non sia da considerarsi in contrasto o limitativo delle misure statali o regionali ma indispensabile per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, e per assicurare la tutela alla salute dei propri cittadini e dell'intero territorio del Comune di Lioni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03.04.2020 che con decorrenza dal 03.04.2020 e fino al 13 aprile 2020, conferma le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti disposizioni: Ordinanza n.16 del 13 2020, con relativo chiarimento n.7; Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n.10; Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020; Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che, in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario locale, la misura adottata da questo Ente con Ordinanza n 5 del 19.03.2020, a tutela del primario interesse alla salute pubblica del proprio contesto territoriale, ha prodotto ottimi risultati tanto da ritenere indispensabile e assolutamente necessario prorogare, con modifiche, le limitazioni imposte con la stessa sul territorio di questo Comune fino alla data del 13.04.2020;

VISTA l'Ordinanza n.5 del 19-03-2020 di disciplina orario di chiusura attività commerciali;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e come citato innanzi ritenuto il provvedimento compatibile con le disposizioni Nazionali e Statali in vigore per il contenimento del virus covid 19;

SENTITI i rappresentanti dei commercianti locali e le associazioni di categoria ;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA

Sul territorio di questo Comune, le attività commerciali al dettaglio e quelle relative all'attività di servizi per la persona, di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11-03-2020, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, dovranno eccezionalmente osservare i seguenti orari dalle ore 8,00 alle ore 19,30 con chiusura in data 12 e 13 aprile. Il provvedimento di limitazione non riguarda le attività di Farmacia e Parafarmacia.

E' fatto inoltre divieto a chiunque accedere all'interno di locali pubblici o privati adibiti ad attività commerciali o uffici senza fare uso dei dispositivi di protezione individuali quali le mascherine;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato le violazioni al presente provvedimento saranno assoggettate alle sanzioni di cui al art 4 del D.L. 19 / 2020 ;

RACCOMANDA

I titolari degli esercizi commerciali a far rispettare tutte le disposizioni vigenti al fine di contenere la diffusione del virus ed in particolare, sia per i propri clienti che per il personale dipendente, la distanza interpersonale di un metro oltre a voler verificare che l'accesso al proprio esercizio avvenga da parte di soggetti muniti di dispositivi di protezione individuale "mascherina" mettendo, altresì, a disposizione di costoro gel disinfettante e/o guanti monouso

INFORMA

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge n.241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line Comunale e sul sito internet del Comune di Lioni

La trasmissione della presente Ordinanza alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Lioni, ai Responsabili dei Settori di questo Comune, al componente dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino, all'unità della Regione Campania

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
GIOINO YURI

Il sottoscritto Messo Comunale ,

A T T E S T A

Che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire, dal _____ al _____

Lioni,

**IL MESSO COMUNALE
CASTAGNO GERARDINA**